

siti, in base alle indicazioni fornite dall'utente, sono entrambi rispettati nella fattispecie presentata.

Dal punto di vista fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 148 dpr 917/1986 e dell'articolo 4 dpr 633/1972, le quote versate dagli associati sono considerate corrispettivi specifici relativi ad attività di natura commerciale (quantunque svolta da un ente non commerciale di tipo associativo ed esclusivamente rivolta agli associati) e sono pertanto imponibili ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva.

In deroga a quanto disposto dalle norme di cui sopra (ai sensi dell'articolo 5, dlgs 460/1997), i corrispettivi in questione non sarebbero imponibili se l'ente fosse ricompreso tra le «associazioni di promozione sociale» (di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), legge 287/1991) o se fosse affiliato ad «una associazione di promozione sociale a carattere nazionale» (ex articolo 7, comma 3, l. 383/2000), fermo restando il rispetto del principio della occasionalità e della connessione diretta agli scopi istituzionali (circolare ministeriale 124/E/1998).

22

Contribuzione previdenziale

Una Asd eroga nei confronti dei propri collaboratori tecnici dei compensi per le prestazioni da costoro esercitate per la promozione delle attività istituzionalmente previste.

Tali attività, riconosciute dal Coni per il tramite dell'ente di affiliazione, non sono collegate a gare, campionati, esibizioni o altro tipo di manifestazione ufficialmente previste. Si chiede pertanto se tali compensi possono usufruire del trattamento fiscale di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) dpr 917/1986 e della esenzione dalla contribuzione previdenziale.

E.O.

Risponde Maurizio Mottola

I compensi riscossi dai collaboratori tecnici in questione possono usufruire del trattamento tributario di favore disposto dalla norma citata, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 35, comma 5, dl 207/2008 convertito nella legge 14/2009 e della esenzione dalla contribuzione previdenziale.

L'interpretazione di cui sopra ha stabilito che l'oggetto dell'articolo 67, comma 1, lettera m) dpr 917/1986 è l'esercizio di attività sportiva dilettantistica nel suo complesso, comprendendo quindi le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza non collegate ad uno specifico evento.

È tuttavia necessario che i collaboratori tecnici non svolgano le proprie prestazioni in maniera professionale o a titolo di lavoro subordinato o assimilabile. Tale condizione deve essere riscontrata nella sostanza oltre che nella forma degli accordi e dei contratti stipulati.

Se in caso di controlli fosse accertato il carattere della professionalità delle prestazioni, o la subordinazione del collaboratore, sorgerebbe infatti l'obbligo della contribuzione previdenziale nei confronti dell'Enpals, o nei confronti dell'Inps e dell'Inail, oltre che la decadenza dai benefici di carattere fiscale.

Si confrontino a tal fine le seguenti due recenti sentenze:

- tribunale ordinario di Ancona – sezione lavoro, sentenza 3642 del 23/6/2011;

- tribunale ordinario di Milano – sezione lavoro, sentenza 4111 del 19/9/2011.

22

Punto di ristoro

Una Asd intende gestire all'interno della sede sociale un punto di ristoro con servizi rivolti esclusivamente ai soci. Non esistendo soci da destinare all'attività sopra indicata e considerando l'interesse manifestato da un terzo a partecipare alla gestione del suddetto punto di ristoro, quale forma di accordo potrebbe essere sottoscritta in alternativa al lavoro dipendente?

F.S.

Risponde Maurizio Mottola

Si potrebbe considerare l'ipotesi della sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione ai sensi degli artt. 2549-2554 cc.

L'associazione in partecipazione avrebbe per oggetto la collaborazione, nella gestione dell'attività economica indicata, tra l'associante (Asd), che conserverebbe la titolarità dell'attività (ovvero dei diritti e delle obbligazioni derivanti dalla gestione economica), e l'associato (il terzo) che si impegnerebbe ad apportare la prestazione lavorativa necessaria a garantire il normale funzionamento del punto di ristoro.

L'associato svolgerebbe pertanto la prestazione lavorativa senza vincolo di subordinazione o di dipendenza, nei giorni e durante gli orari stabiliti dall'associante, seguendo le indicazioni fornite dall'associante (per esempio in merito alla natura e ai prezzi dei prodotti e dei servizi da offrire ecc.) e senza spendere il nome dell'associante in assenza di specifica autorizzazione.

L'associato avrebbe diritto a una percentuale (da determinare tenendo conto anche dell'avviamento, che quindi non potrà essere richiesto dall'associato al termine del contratto) sugli utili derivanti dall'attività economica (nella stessa percentuale dovrebbe partecipare alle eventuali perdite), come risultanti dalla rendicontazione periodica (confronto tra ricavi e costi dell'attività economica) che l'associato avrebbe diritto a richiedere all'associante.

Considerando che nella prassi la rendicontazione è annuale, l'associato, ove fosse possibile, potrebbe richiedere all'associante acconti mensili sugli utili risultanti dalla situazione economica aggiornata.

Potrebbe essere prevista la corresponsione di un utile minimo garantito o una limitazione alla copertura delle perdite, consigliando tuttavia di adottare tali clausole con la massima cautela possibile. Ciò al fine di evitare che in sede di controlli si possa intendere che il contratto di associazione in partecipazione è stato sottoscritto al fine di eludere quanto previsto in materia di lavoro subordinato (la mancanza di certezza nel guadagno, derivante dal rischio di impresa, è una delle caratteristiche che distinguono l'associazione in partecipazione dal lavoro subordinato).

L'associato, ove fosse necessario, potrebbe farsi coadiuvare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, da collaboratori di propria fiducia che in nessun caso e per nessuna ragione o titolo potrebbero vantare diritti e pretese nei confronti dell'associante.

Il contratto potrebbe avere scadenza annuale, tacitamente rinnovabile in assenza di comunicazione con-

traria da parte di uno dei due contraenti, con la previsione di specifiche clausole di risoluzione anticipata (inadempienza delle parti, cessazione dell'attività da parte dell'associante ecc.).

All'associato infine sarebbe garantita la copertura previdenziale prevista per la specifica fattispecie lavorativa prestata.

IMPOSTE INDIRETTE

1.3

Tutela patrimoniale

Sono un libero professionista, regolarmente coniugato. Alla data del matrimonio io e mia moglie adottammo la comunione legale dei beni; in costanza di matrimonio, a seguito del quale abbiamo avuto due figli, io ho acquistato un appartamento; mia moglie è casalinga, quindi non ha reddito e nulla da perdere; visto che esercito un'attività ad alto rischio di potenziali e spiacevoli imprevisti, volevo esercitare la separazione legale dei beni ed intestare tutto l'appartamento a mia moglie, al fine di essere libero ed inattaccabile patrimonialmente; quale formula posso adottare più idonea, che mi dà maggiori garanzie ed ovviamente meno costosa?

A.M.

Risponde Stefano Baruzzi

Per le esigenze manifestate dal lettore può essere utile costituire un fondo patrimoniale (artt. 167 e segg. del cc) nel quale far confluire, senza necessità di dover sciogliere preventivamente la comunione legale dei beni, l'appartamento in discorso.

La dichiarazione degli eventuali redditi fondiari prodotti dall'immobile, così come della relativa Ici, resteranno a carico dei coniugi, ognuno per la propria quota, come avviene ora. I costi sono contenuti, di fatto limitandosi agli onorari del notaio e all'imposta fissa di registro, non essendo dovuta la corresponsione di imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale dal momento che non ha luogo alcun trasferimento del bene. I beni immessi nel fondo patrimoniale potranno essere aggrediti dai creditori per i soli crediti sorti in relazione ai bisogni della famiglia, e non - salve ipotesi elusive - in dipendenza dell'attività professionale. In alternativa, può essere valutata l'ipotesi della donazione o della cessione alla consorte della quota di immobile di proprietà del lettore, previo scioglimento della comunione legale che, di per sé, comporta alcuni costi notarili. I costi fiscali della cessione di quota di immobile sono quelli tipici delle vendite immobiliari, più contenuti nel caso di cessione di immobile abitativo, ancor più se trovano applicazione le agevolazioni prima casa. Da valutare anche se, in capo al cedente, ricorra o meno l'ipotesi di tassabilità dell'eventuale plusvalenza come reddito diverso (art. 67, 1° comma, lett. b) del Tuir), ipotesi che viene certamente meno se siano decorsi almeno 5 anni dall'acquisto o se per la maggior parte del periodo di possesso l'appartamento sia stato utilizzato come abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Nel caso di donazione al coniuge i costi fiscali sono estremamente contenuti rispetto alla ces-

sione (l'imposta di donazione non è dovuta stante la franchigia di euro 1 milione e le imposte ipocatastali sono in misura fissa se il coniuge può avvalersi dei benefici «prima casa»), ma vi sono controindicazioni di carattere civilistico rispetto alla futura rivendita della quota di immobile pervenuta per donazione in relazione alla normativa successoria e, in particolare, per il rischio della cd «riduzione» da parte degli eredi legittimari. La delicatezza e complessità della materia e l'esistenza di «pro e contro» nelle varie soluzioni prospettabili suggeriscono un'attenta valutazione delle alternative con l'ausilio di un notaio o di un consulente legale di fiducia, che certamente potrà fornire al lettore la consulenza del caso al fine di individuare l'atto più idoneo da stipulare.

IVA

1.2

Franchising, affitto e locazione

Un nostro cliente deve concludere un contratto di franchising con una società affiliante e tale contratto contiene anche il diritto a utilizzare negozio e annesso magazzino messi a disposizione dalla società affiliante. Vorremmo sapere qual è il trattamento fiscale da applicare a tale contratto.

A.V.

Risponde Stefano Baruzzi

Nel caso specifico occorre trattare separatamente i due rapporti, di franchising e di locazione, essendo gli stessi distinti. In tal senso si è pronunciata anche l'Agenzia delle entrate nell'interessante risoluzione n. 49/E/2007, alla cui lettura facciamo rinvio. In pratica, premesso che nell'essenza del contratto di franchising non è insita la concessione in godimento di beni immobili, nel caso in cui le parti pongano in essere anche un tale rapporto potrà essere opportuno stipulare due distinti contratti o, quanto meno, prevedere e indicare nell'unico contratto due distinti corrispettivi, uno per la locazione degli immobili e l'altro per il franchising, applicando agli stessi i rispettivi regimi fiscali.

La locazione dei due immobili strumentali per natura da parte del locatore/franchisor soggetto Iva rientrerà nella disciplina dell'art. 10, n. 8 del dpr n. 633/72 e dunque sconsigliata l'Iva al 20% e l'imposta di registro dell'1%. I canoni di affiliazione (franchising) saranno soggetti invece a Iva 20%.

È anche opportuno ricordare che nel caso fosse configurabile un affitto di azienda (da registrare, si renderebbe applicabile anche la norma antielusiva di cui all'art. 35, comma 10-quater, del dl n. 223/2006 (le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del dpr n. 633/72)). Per effetto di tale norma (cfr. circ. n. 12/E/2007, par. 5), ove ricorra la condizione secondo cui il valore dei fabbricati compresi nell'azienda costituisca la maggior parte del valore dell'azienda (entrambi i termini saranno da